

IVA

Cambio aliquota per i distributori automatici di alimenti e bevande

di Francesco Greggio

Con l'entrata in vigore del [D.L. n. 63/2013](#) il 5 giugno 2013, è stata modificata, con decorrenza 1° gennaio 2014, **l'aliquota Iva per la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei distributori automatici.**

In particolare l'art. 20 del menzionato decreto, da un lato va ad abrogare il punto 38 della tabella A Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici **collocati** in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività, mentre dall'altro, modifica il punto 121 della tabella A Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, assoggettando la somministrazione di alimenti e bevande, **anche tramite distributori automatici**, ad aliquota 10%.

Per eliminare dubbi sulla qualificazione della somministrazione di alimenti e bevande come **prestazione di fare o dare**, l'art. 3 comma 2 punto 4 del D.P.R. 633/1972 la definisce come **servizio**.

Nell'accezione **"somministrazione"** rientrano tutte le operazioni che consentono la consumazione in loco degli alimenti preconfezionati (panini, snack, merendine, ...) e bevande calde o fredde (tè, acqua minerale, caffè, ecc...), le quali possono essere eseguite anche mediante distributori automatici funzionanti con moneta o titoli simili. Il legislatore inquadra l'insieme delle prestazioni **unitariamente**, e pertanto le assoggetta ad un'unica aliquota, **4% o 10%**.

Il contratto di somministrazione avente ad oggetto beni **diversi** da alimenti o bevande costituisce invece **cessione di beni**.

La disciplina in essere fino al 31 dicembre 2013 prevede **l'applicazione dell'aliquota agevolata** al 4% per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- mediante distributori automatici;
- tramite *ticket restaurant*;
- tramite *card* elettroniche ([R.M. 63/E 17 maggio 2005](#));

- in pubblici esercizi ingeribilmente muniti di apposita licenza e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese in presenza di specifiche convenzioni a favore esclusivo dei dipendenti;
- mense aziendali;
- mense per indigenti.

Ad oggi, la somministrazione **effettuata** tramite distributori automatici, per usufruire dell'aliquota agevolata al 4%, deve rispettare i disposti del punto 38) della tabella A Parte II, e quindi deve essere effettuata:

- tramite distributori automatici;
- presso distributori situati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività.

Qualora invece **il distributore fosse posizionato** in luoghi diversi da quelli menzionati, come ad esempio centri commerciali, stazioni ferroviarie, stazioni marittime e aeroporti, torna applicabile l'aliquota al 10%.

Si precisa che l'aliquota agevolata al 4% trova applicazione anche alle somministrazioni effettuate nei luoghi "agevolati" con distributori e apparecchi funzionanti a **capsule e cialde**. Tuttavia, nel caso in cui le capsule e cialde siano cedute a soggetti diversi dal consumatore finale (quindi nei passaggi B2B), si applica l'aliquota propria del prodotto ceduto. ([R.M. n. 124/E 1 agosto 2000](#)).

Sotto il profilo degli acquisti, l'art. 19bis-1 del D.P.R. 633/1972 consente la detrazione Iva su alimenti e bevande somministrate attraverso distributori automatici collocati nei **locali dell'impresa** indipendentemente dal valore unitario, mentre la **R.M. n.124/E 1 agosto 2000** sopra richiamata, conferma la detrazione per l'acquisto di capsule e cialde inserite manualmente negli erogatori di bevande.

La norma non menziona il trattamento ai fini della detrazione Iva su alimenti e bevande somministrate attraverso distributori automatici collocati all'interno di **studi professionali**, ma, ad avviso di chi scrive, si ritiene applicabile il medesimo trattamento previsto per le imprese.

Nella sua versione originaria, l'art. 20 del D.L. n. 63/2013 prevedeva il passaggio dall'aliquota del 4% a quella del 10% per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori collocati nei luoghi citati, mentre contemplava il passaggio dall'aliquota del 10% al 22% negli altri casi. Tuttavia, a partire dal **1° gennaio 2014**, a seguito delle correzioni apportate dalla **legge di conversione n. 90/2013**, viene abolito il punto 38 della tabella A Parte II e nel contempo modificato il punto 121 della tabella A Parte III, determinando l'applicazione dell'**aliquota al 10%** per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande **indipendentemente dal luogo di ubicazione dei distributori**.

Quindi, i **gestori di distributori automatici**, per evitare di perdere in marginalità, come diretta

conseguenza del cambio di aliquota **aumenteranno in misura proporzionale i prezzi applicati.**